

CREDITO EMILIANO

Edizione aprile 2012

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata della società

Art. 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A..

La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.

La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione.

La Società svolge la funzione di "Capogruppo" del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM". In tale qualità la Società emana - nell'esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e controllo del Gruppo Bancario - disposizioni alle componenti del "Gruppo" per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Art. 2 - La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - La società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1.9.93, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La Società può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da

norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.

La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 4 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 5 - Il Capitale sociale è di euro 332.392.107,00 (trecentotrentaduemilionitrecentonovantaduemilacentosette/00) diviso in n. 332.392.107 (trecentotrentaduemilionitrecentonovantaduemilacentosette) azioni da nominali euro 1 cadauna.

L'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2008 ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o più tempi e comunque entro un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'Assemblea, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 500.000.000 (ridottisi ad Euro 250.000.000,00 al netto della prima tranche di aumento già esercitata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della predetta delega, nelle sedute del

3 luglio 2008 e dell'8 ottobre 2008), mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse e il loro godimento.

Art. 6 - Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi di legge.

Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.

Art. 8 - Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 - Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.

Titolo IV

Assemblee dei Soci

Art. 10 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i legittimati possono proporre, è disciplinato da un apposito regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Art. 11 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le formalità previste dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da appositi regolamenti di Consob.

Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Finanza e Mercati"; "Italia Oggi".

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati, verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei legittimati al diritto di voto;

accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa due Scrutatori e, nell'Assemblea ordinaria, anche il Segretario.

Art. 13 - Possono intervenire all'Assemblea i legittimati al diritto di voto ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quello di seconda convocazione.

Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni assembleari in prima, in seconda e nelle successive convocazioni, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione

per appello nominale.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

- approva i piani basati su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 58/98;

- delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'assemblea dei Soci;

- delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative che ne regolano l'approvazione nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione

Art. 16

16.1 - Componenti e durata

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di sedici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e può essere rieletto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta la disciplina dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa primaria e regolamentare, nonché quella concernente il criterio delle quote di riparto vigente per assicurare l'equilibrio tra i generi.

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

16.2 - Liste di candidati

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.

Le liste sono depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ogni

lista riporta:

- in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi, nel numero necessario, i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e quelli appartenenti al genere meno rappresentato;
- il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere.

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità di coloro che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere

prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste, entro il termine suddetto, devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e, per il caso di nomina, la irrevocabile accettazione dell'incarico e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di Società quotate o, in mancanza, per la elezione dei Sindaci delle stesse.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

16.3 - Votazione

Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno uno. Risulteranno così nominati i candidati riportati nella lista secondo l'ordine progressivo ivi indicato sino al raggiungimento del numero massimo di componenti da eleggere meno uno.

Il restante componente del Consiglio è il primo espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata e che sia stata presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima prevista dalle legge per la presentazione delle liste.

16.4 - Lista unica - Assenza di liste

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla

legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.

Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti. In tale ipotesi, in caso di parità di voti si intende eletto quello appartenente al genere meno rappresentato, ovvero quello più anziano di età in caso di candidati di uguale genere.

Art. 17 - La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire, ovvero non risultassero appartenere al genere dell'Amministratore da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di

indipendenza e l'appartenenza al genere dell'Amministratore da sostituire.

Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva

competenza del Consiglio i seguenti poteri:

1. la supervisione strategica della Banca o del Gruppo; la gestione della società e la determinazione dei relativi indirizzi generali;
2. la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM";
3. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;
4. l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società;
5. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche;
6. la redazione, approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;
7. l'assunzione e la cessione di partecipazioni; non rientra nella competenza del consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la società;
8. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
9. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;

10. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;

11. la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Comitato Esecutivo di cui all'art. 24 e può nominare un Amministratore Delegato, precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

L'istituzione e la soppressione di dipendenze e rappresentanze, l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili non possono essere delegati se non al Comitato Esecutivo.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale.

Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione

viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.

Art. 19 - La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, ove nominato, o ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori.

Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.

Art. 20 - Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Art. 21 - Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può farsi entro il giorno precedente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

Verbale della riunione.

Art. 22 - Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Art. 23 - I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti.

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono inseriti in apposito registro.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal solo Presidente.

TITOLO VI

Comitato Esecutivo

Art. 24 - Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Vice Presidente o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato

Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Nei casi di urgenza, ai fini della valida costituzione del Comitato, il Presidente può supplire all'assenza di uno dei suoi componenti.

Art. 25 - Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la

documentazione. Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 26 - Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

TITOLO VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e la composizione del Collegio Sindacale rispetta il criterio di riparto vigente per assicurare l'equilibrio tra i generi, previsto dalla normativa, anche regolamentare in essere.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo di controllo.

27.1 - Liste di candidati

L'elezione del Collegio Sindacale e la designazione dei Sindaci supplenti avvengono attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri

l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti da eleggere superiore a tre.

Le liste sono depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ogni lista riporta il nome di almeno 5 candidati, dei quali tre candidati a Sindaco effettivo e di almeno due candidati a Sindaco supplente in ordine numerico progressivo di preferenza.

I primi nominativi di candidati devono appartenere al genere meno rappresentato nel numero previsto dalla normativa vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale delle azioni aventi diritto di voto necessarie per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni e dalle dichiarazioni previste dalla disciplina applicabile e, comunque, dalle informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. Per comprovare la titolarità del numero

di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonchè le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e, per il caso di nomina, la irrevocabile accettazione dell'incarico nonchè l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla

votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

27.2 - votazione

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime 2 Sindaci effettivi ed 1 Sindaco supplente.

I restanti esponenti del Collegio (1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente) sono espressi da quella lista presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i sindaci delle società quotate che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal soggetto eletto quale Sindaco effettivo della lista di minoranza.

27.3 - Lista unica - Assenza di liste

Se risulta presentata una sola lista i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dall'esponente indicato al numero 1 dell'unica lista utile.

Qualora nel termine indicato dal presente articolo ovvero entro il successivo termine previsto dalle disposizioni attuative di legge, non sia presentata alcuna lista ovvero

nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare il criterio di riparto vigente per assicurare l'equilibrio tra i generi, previsto dalla normativa, anche regolamentare in essere.

27.4 - Sostituzione

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'appartenenza al genere del Sindaco cessato, anche in deroga al criterio di anzianità.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, subentrerà il supplente anche appartenente al genere più rappresentato, il quale resterà in carica sino alla prima assemblea utile.

Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, avendo cura di rispettare l'appartenenza al genere del soggetto sostituito, ma non si tiene conto del sistema del voto di lista.

In caso di necessità di reintegrazione del collegio sindacale, l'assemblea procede alla nomina o alle sostituzioni richieste nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto del criterio che assicuri l'equilibrio tra i

generi, conformemente a quanto disciplinato dalla normativa vigente.

27.5 - Limite al cumulo degli incarichi e requisiti

I componenti del Collegio Sindacale osservano le disposizioni attuative di legge relative ai limiti al cumulo degli incarichi.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge.

27.6 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VIII

Direzione

Art. 28

28.1 - Direzione Centrale

La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale. Ad uno degli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, il dirigente con funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

In mancanza dell'Amministratore Delegato, il coordinamento dell'attività della Direzione è affidato al Direttore Generale o, in mancanza dello stesso, al Dirigente con funzione Vicaria del Direttore Generale.

28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o infine attraverso lo svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

TITOLO IX

Bilancio e riserve

Art. 29 - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale voluta dalla legge.

Art. 30 - I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.

TITOLO X

Liquidazione della Società

Art. 31 - Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.

TITOLO XI

Disposizioni generali

Art. 32 - Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.

Statuto aggiornato con le modifiche introdotte dal Verbale di Assemblea

Straordinaria dei soci del 27 aprile 2012.